

Tutela dell'ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Luca Ramacci

La massima, i principi

Cass. sez. III, sentenza 10 luglio 2007 (up 16 maggio 2007), n. 26708

Pres. Papa - Est. Ianniello - Ric. Manica

Acque - Delega di funzioni (requisiti).

La delega di funzioni nell'ambito di una impresa dai vertici aziendali ai sottoposti, seppure non necessita di atto scritto, per poter conseguire l'effetto di escludere la responsabilità penale del delegante originariamente tenuto per legge a determinati comportamenti attivi od omissivi, deve essere espressa (anche attraverso la concreta preposizione a settori autonomi in cui è stata articolata una organizzazione aziendale complessa), inequivoca nel contenuto e certa e deve investire persona dotata delle necessarie nozioni e capacità tecniche, alla quale devono essere attribuiti poteri decisionali e di intervento anche finanziario nel settore di competenza, fermo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare che il delegato usi correttamente i poteri delegati. Nell'ottica considerata, non appaiono delegabili o comunque nella pratica non sono delegati se non eccezionalmente i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura e alla organizzazione aziendale in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, mentre sono delegabili e sono ampiamente delegati, soprattutto nelle strutture complesse, i poteri inerenti l'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso.

Il commento

Premessa

Con la sentenza n. 27608 del 2007 la Corte di cassazione prende ancora una volta in esame la dibattuta questione della delega di funzioni nei reati ambientali.

L'occasione è offerta da una vicenda riguardante uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti sanzionato, alla data di commissione del reato, dall'articolo 59, quinto comma D.Lgs. n. 152/1999 (ora sostituito dall'articolo 137 del D.Lgs. n. 152/2006) con riferimento alla quale vengono richiamati i principi più volte affermati in precedenti pronunce.

Il corretto inquadramento della delega di funzioni assume, come è noto, determinante rilevanza ai fini dell'esatta individuazione delle responsabilità penali, specie in un sistema come il nostro, caratterizzato da un impianto sanzionatorio di scarsissima efficacia che rischia, anche a causa di un possibile uso disinvolto dell'istituto in esame, un ulteriore ridimensionamento.

È quasi superfluo osservare che la situazione appare maggiormente aggravata dalla mancata previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per i reati ambientali (avendo il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come è noto, utilizzato solo in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300) pur dovendosi dare atto dell'intenzione di rimediare all'omissione, seppur con qualche imprecisione prontamente rilevata in un attento commento, con l'ennesimo tentativo di introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale (1).

Note:

- (1) Sulla responsabilità delle persone giuridiche si vedano, tra i tanti interventi, quelli di:
- Pasculli, *Questioni insolite ed eccessi di delega nel D.Lgs. n. 231/2001*, in *Riv. Pen.* 2002, 9, pag. 739;
 - AA.VV., *La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, (Atti del convegno di Roma 30 novembre - 1° dicembre 2001) in supplemento al n. 6/2003 di *Cass. Pen.*;
 - Manna, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. Pen.* 2003, 3, pag. 1101;

(segue)

Tale stato di cose ha determinato, nel tempo, la necessità di interventi giurisprudenziali che individuassero, in primo luogo, l'ambito di operatività degli obblighi giuridici derivanti da determinate attività (2) anche con riferimento a specifici soggetti (3).

Definizioni e distinzioni

La particolarità dell'istituto in esame è data dalla mancanza di una specifica previsione normativa e dalla rilevanza che esso assume con riferimento alle attività delle imprese, specie se di notevoli dimensioni.

Ciò ha determinato la necessità di individuare la possibilità, per il titolare dell'impresa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall'inosservanza dei quali potrebbe derivare una responsabilità penale ed ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente.

A tale esigenza si contrappone, altresì, quella di evitare che, attraverso lo strumento della delega, anche il soggetto che possa soddisfare l'obbligo giuridico impostogli dalla legge abbia la possibilità di non adempiervi sfuggendo le conseguenti responsabilità attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a terzi.

Sebbene si rinvenga una copiosa giurisprudenza in materia di delega di funzioni e tutela penale dell'ambiente con riferimento alle attività di impresa, va comunque ricordato che sull'applicabilità di tale strumento vi sono altre decisioni non solo in tema di normativa antinfortunistica che, con riferimento, ad esempio, al D.P.R. n. 547/1955 e al D.P.R. n. 303/1956, ne ha costituito il vero e proprio banco di prova (4), ma anche in materia di sanzioni amministrative (5), disciplina degli alimenti (6) oltre a numerose pronunce che analizzano compiutamente l'ambito di applicazione della delega di funzioni negli enti pubblici (7).

L'individuazione della delega di funzioni quale strumento attraverso il quale, sussistendo determinati requisiti rigorosamente individuati, si rende possibile il trasferimento a soggetti terzi di determinati obblighi imposti dalla legge, ha determinato anche la necessità di operare alcune distinzioni con altri istituti, quali la **delega di esecuzione**, caratterizzata dall'affidamento a terzi di soli compiti esecutivi che non fa venire meno la posizione di garanzia del delegante e le responsabilità conseguenti e la **cessione di attività dell'azienda** che, consistendo in un trasferimento a terzi estranei all'organizzazione aziendale, ancorché temporaneo, dell'attività dell'impresa, interrompe ogni nesso tra il cedente e l'attività ceduta, con conseguente responsabilità esclusiva del cessionario, salvo eccezioni, per l'inosservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (8).

La possibilità della delega di funzioni, inoltre, non è stata originariamente riconosciuta dalla giurisprudenza (9) sul

presupposto della mancanza di una espressa previsione legislativa, della non delegabilità della responsabilità penale in quanto personale e, con specifico riferimento al tema dell'inquinamento idrico, nel riferimento a «chiunque effettua lo scarico ...» contenuto nella ormai abrogata legge n. 319/1976 e interpretabile come previsione di più soggetti responsabili del reato, nonché nelle finalità della norma che presuppone l'adozione di misure tecniche, organizzative, strutturali ed economiche tipiche delle decisioni del vertice delle aziende per il raggiungimen-

Note:

(continua nota 1)

– Fares, *La responsabilità dell'ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse*, in *Cass. Pen.* 2004, 4, pag. 2201.

È invece Vergine, *Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali*, parti I e II, in questa *Rivista*, 2007, 8, pag. 677 e segg., e 9, pag. 777 e segg., che nel commentare il disegno di legge sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale rileva (pag. 680 del n. 8) le incongruenze del tardivo tentativo di completare l'attuazione della legge n. 300/2000.

(2) Si veda:

– *Cass. sez. III* 5 aprile 2002, n. 796, P.M. in proc. K. ed altri in questa *Rivista*, 2002, 9, pag. 872 con nota di Beltrame.

(3) Si veda, ad es., sull'amministratore di fatto,

– *Cass. sez. III* 29 dicembre 1994, n. 12965, P.

– *Cass. sez. III* 5 aprile 2002, n. 796, P.M. in proc. K. ed altri, cit.

Sulla rappresentanza legale e l'amministrazione della società in nome collettivo, si veda:

– *Cass. sez. III* 11 dicembre 2003, n. 47432, B. in *Rivistambiente*, 2004, 6, pag. 630.

(4) La normativa antinfortunistica, però, presenta una più agevole individuazione dell'ambito di responsabilità dei singoli soggetti rispetto alla normativa ambientale.

(5) Si veda, ad es.,

– *Cass. Civ. sez. II*, 22 giugno 2006, n. 14441.

(6) Si veda, ad es.

– *Cass. sez. III* 22 febbraio 2006, n. 11909, M.

(7) Si vedano:

– *Cass. sez. III* sent. 24 aprile 1995, n. 4349, G.;

– *Cass. sez. III* sent. 30 novembre 1995, n. 11745, M., in *Consul. Imp. comm. ind.*, 1996, 3, pag. 482;

– *Cass. sez. III* sent. n. 775 del 9 ottobre 1996, B. in *Cass. Pen.* 1999, 1344;

– *Cass. sez. III* 24 novembre 1999, n. 2387, C.;

– *Cass. sez. III* 27 marzo 2000, n. 3878, S.;

– *Cass. sez. III* 4 marzo 2002, n. 8530, C. in *Riv. Pen.* 2002, 5, pag. 461;

– *Cass. sez. III* 1° luglio 2004, n. 558, C. in *Riv. Amb. e Lav.* 2005, 1, pag. 31, con nota di Giannini;

– *Cass. sez. III* 31 agosto 2004, n. 1366, P.;

– *Cass. sez. III* 21 giugno 2002, n. 23855, P.G. in proc. Pino in questa *Rivista*, 2002, 10, pag. 965;

– *Cass. sez. III* 10 novembre 2005, n. 40839, G.

(8) Così:

– *Cass. sez. III* 7 febbraio 1996, n. 4422, A. in *Cass. Pen.* 1999, pag. 2652.

(9) Si veda, ad es.

– *Cass. sez. III* 15 aprile 1991, n. 4262, B., in *Riv. Pen.* 1991, 12, pag. 1094;

– *Cass. sez. III* 14 marzo 1992, n. 2687, F., in *Riv. Pen.* 1992, 6, pag. 565.

to dello scopo di evitare il superamento di determinati limiti di legge (10).

La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene però possibile la delega di funzioni trovando ampio riscontro in dottrina.

Nel solco di tale giurisprudenza si pone anche la decisione in rassegna.

Requisiti oggettivi

La necessità di impedire un improprio utilizzo della delega di funzioni ha indotto la giurisprudenza ad elaborare, nel tempo, un'accurata ricognizione dei requisiti richiesti per la validità della stessa.

Tra i requisiti oggettivi richiesti, un elemento significativo è rappresentato dalle **dimensioni dell'azienda** la cui rilevanza giustifica la necessità di delegare compiti ai quali il titolare non può direttamente provvedere e, conseguentemente, le relative responsabilità (11) anche se non può ragionevolmente escludersi la possibilità di una delega di funzioni in un'azienda di dimensioni ridotte, tenendo conto delle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale, se non altro sul presupposto che gli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti prescindono dalle dimensioni dell'azienda e non può legittimamente pretendersi che il legale rappresentante vi provveda in ogni caso personalmente (12).

Non minore attenzione deve essere posta ai **contenuti formali** della delega.

Se sulla necessità di una data certa che consenta di collocare in modo inequivocabile nel tempo l'avvenuto trasferimento di compiti e responsabilità non pare vi siano dubbi, qualche incertezza si è riscontrata con riferimento alla necessità della forma scritta.

Si tratta di un dato significativo sulla cui necessità è però orientata la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (13).

Si è in particolare ricordato che la necessità della forma scritta è desumibile «... da un generale principio di tutela dell'affidamento del terzo, il quale deve conoscere in anticipo gli eventuali limiti dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce per conto di un'impresa commerciale», ricordando come potrebbe ritenersi applicabile anche in sede penale (richiamando l'art. 2066 cod. civ.), la regola civilistica per la quale il legale rappresentante di un'impresa commerciale risponde nei confronti dei terzi di tutti degli atti compiuti in nome e per conto della società se l'eventuale limitazione dei poteri rappresentativi non è stata portata a conoscenza dei terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese (14).

L'assunto non pare però condiviso nella sentenza in rassegna ove si richiama, senza però ulteriori indicazioni, il contenuto di una articolata decisione in tema di normativa antinfortunistica contenente ampi richiami ai prece-

denti in tema di forma della delega di funzioni (15) pur evidenziando, in modo inequivocabile, la necessità che la delega medesima, pur se non rilasciata in forma scritta, sia comunque espressa, potendosi tale requisito presumere anche dalla preventiva suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi cui siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi come si desume dal contenuto di altre decisioni citate, sempre in materia antinfortunistica (16).

Altro requisito indispensabile è, inoltre, quello della pubblicità (17).

Si, ritiene, infine che la delega debba trovare corrispondenza in norme interne o disposizioni statutarie che ne disciplinino il conferimento da parte dei soggetti competenti peraltro in materia effettiva, attribuendo cioè al delegato ampia autonomia decisionale e di spesa tale da assicurare il pieno esercizio dei poteri ed il conseguente adempimento degli obblighi (18).

Note:

(10) La sintesi delle argomentazioni utilizzate per negare a delegabilità delle funzioni è fornita da:

- Cass. sez. III 17 gennaio 2000, n. 422, N., in tema di inquinamento idrico in questa *Rivista*, 2000, 7, pag. 669 con nota di Gori, *Delega di funzioni: quando è responsabile il delegante*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 2000, pag. 449, con nota di Vergine e in *Riv. Pen.* 2000, 5, pag. 472.

(11) Si veda:

- Cass. sez. VI, 19 ottobre 1997, n. 9715, D.P., in *Giur. Agr. Amb.*, 1997, pag. 52 con nota di Lamantea *La responsabilità del rappresentante legale in materia ambientale*.

(12) In dottrina aveva segnalato la necessità di una più meditata valutazione del requisito Villoni, *L'imputazione penale nelle organizzazioni complesse: i criteri di individuazione dei soggetti responsabili con particolare riferimento alle attività produttive*, relazione al V Corso di aggiornamento professionale per magistrati «Paolo Borsellino», Frascati 1997.

Tale assunto trova riscontro in giurisprudenza, con riferimento alla normativa antinfortunistica, in Cass. sez. III, 15 luglio 2005, n. 26122, C.

(13) Si veda, ad es.:

- Cass. sez. III 12 febbraio 2004, n. 5777, M. in *Rivistambiente*, 2004, 7-8, pag. 741.

(14) Si veda:

- Cass. sez. III 9 agosto 2007, n. 32338, P. relativa ad una fattispecie di trasporto illecito.

(15) Si veda:

- Cass. sez. III 7 ottobre 2004, n. 39268, B. ed altro.

(16) Si veda:

- Cass. sez. IV 25 gennaio 2007, n. 2592, D.

(17) Si veda Cass. sez. III n. 422/2000, cit.

(18) Si veda:

- Cass. sez. III n. 422/2000 cit.;

- Cass. sez. III 29 novembre 2000, n. 12279, B.

Requisiti soggettivi

La sentenza in rassegna si conforma alla prevalente giurisprudenza anche nella parte in cui vengono indicati tra i requisiti richiesti per la delega quelli definiti «soggettivi». Anche su tali aspetti si è ripetutamente pronunciata la corte di cassazione individuando, in primo luogo, la **capacità tecnica e l'idoneità del soggetto delegato** quale requisito indispensabile per il corretto esercizio dei poteri delegati poiché, in difetto, la responsabilità per la scelta di persona tecnicamente non capace e non dotata delle necessarie cognizioni tecniche ricadrebbe comunque in capo al delegante.

Non sono mancate tuttavia, in passato, opinioni in parte difformi ispirate da un minoritario indirizzo formatosi in materia antinfortunistica e fondate sul presupposto che non sarebbe necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, poiché non vi sarebbero ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale (19).

Un corollario al requisito della idoneità tecnica del delegato è inoltre individuato nella **mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato** da parte del delegante (20).

Sono stati anche evidenziati ulteriori elementi che, incidendo sull'autonomia decisionale del delegato, determinano, di fatto, un esercizio diretto dei poteri delegati da parte del delegante.

Ciò avviene, in particolare, allorché venga meno il requisito della **non ingerenza** del delegante sull'attività del delegato o nel momento in cui il delegato stesso **richieda l'intervento del delegante**.

Limiti di efficacia

È di tutta evidenza che la delega di funzioni non può avere efficacia illimitata non soltanto per il fatto, del tutto logico, che l'esercizio dei poteri delegati può essere preventivamente individuato nei contenuti e delimitato temporalmente dallo stesso delegante, ma anche per il fatto che un'espressa disposizione di legge, come già avviene in materia antinfortunistica (21), potrebbe vietare del tutto la delega. Ciò che tuttavia incide in maniera rilevante sulla efficacia della delega è, senz'altro, la riconducibilità di determinate attività all'assetto organizzativo generale dell'impresa o a scelte di politica aziendale di stretta competenza dei vertici aziendali ai quali sono esclusivamente riconducibili e solo apparentemente delegabili a terzi.

La sentenza in esame prende in considerazione tale assunto rilevando come, nella pratica, non siano delegabili, se non eccezionalmente, i poteri relativi alle decisioni in ordine alla struttura e alla organizzazione aziendale in

quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, diversamente dai poteri inerenti l'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso che sono, invece, normalmente delegabili.

Viene a tale proposito effettuato un richiamo alla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro (22) anche se non mancano, con riferimento alla normativa ambientale, riferimenti specifici.

Si è infatti ritenuta la responsabilità del delegante, riguardo alla legislazione in materia di acque, allorché l'inquinamento derivi, ad esempio, «da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali» (23).

È peraltro di tutta evidenza come, per i fenomeni di inquinamento, determinati effetti rappresentino esclusivamente il risultato di precise scelte di politica aziendale, come ad esempio nel caso in cui il fenomeno sia dipeso dall'utilizzazione di una determinata materia prima appositamente individuata ovvero dal ricorso ad un particolare processo produttivo.

In un caso, riguardante la tutela delle acque, inoltre, si è operata una distinzione sulla **natura del reato** per individuare i limiti di efficacia della delega di funzioni, giungendo alla conclusione che «... se la norma penale prevede un reato che è proprio del titolare dell'impresa (in qualunque modo egli sia indicato nella norma medesima), anche in caso di delega ad altri delle sue funzioni, il titolare non si spoglia delle responsabilità, poiché l'obbligo originario si trasforma in obbligo di garanzia, ed egli risponde a norma dell'art. 40 cod. pen. a meno che nessuna colpa gli sia addebitabile.

Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque, trovandosi in una certa situazione, ometta il comportamento dovuto o compia l'azione vietata, l'obbligo di osservare il precetto penale incombe allora a chi esercita determinate funzioni e dunque al delegato. Ne consegue

Note:

(19) Così:

- Cass. sez. II 10 agosto 2000, n. 8978, Biadene, in questa *Rivista*, 2001, 1, pag. 78 e segg., con nota di richiami di Beltrame ed in *Foro It.* 2001, 6, pag. 357 e segg. con nota redazionale.

(20) Si veda:

- Cass. sez. III, n. 422/2000, cit.

(21) Si veda, ad esempio, l'art. 1, comma 4ter, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in tema di infortuni sul lavoro che prevede espressamente la non delegabilità di alcuni obblighi in materia di prevenzione.

(22) Si veda:

- Cass. sez. III n. 39268/2004 cit.

Il principio, con riferimento alla materia antinfortunistica, è stato più volte ribadito; si veda:

- Cass. sez. IV 29 marzo 2007, n. 12794, P.G. in proc. Chirafisi e altri ed altre prec. conf.

(23) Si veda:

- Cass. sez. III n. 422/2000, cit.

che, nel caso di reato per il quale il conferimento di delega comporta che esso non sia attribuibile al titolare, quest'ultimo va esente da responsabilità a condizione che la delega sussista e che il delegato sia stato posto in condizione di osservare il precetto penale» (24).

Resta, infine, un **dovere generale di controllo** da parte del delegante sull'attività del delegato, con la conseguenza che il non corretto esercizio dello stesso non esclude la responsabilità del delegante (25).

Note:

(24) Si veda:

- Cass. sez. III 7 febbraio 1996, n. 231, A., *cit.*

(25) Si veda:

- Cass. sez. III n. 422/2000 *cit.*,

- Cass. sez. VI sent. n. 9715/1997, *cit.*

Si veda anche, in tema di delega di funzioni negli enti pubblici:

- Cass. sez. III 1 luglio 2004, n. 28674, Caracciolo in *Dir. e Giust.* 2004, n. 34, con nota di Natalizi, *L'istituzione del city manger non scagiona il Sindaco*,

- Cass. sez. III 9 ottobre 1996, n. 775, B.

Il documento

Cass. sez. III, sentenza 10 luglio 2007 (up 16 maggio 2007), n. 26708.

- Omissis -

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 luglio 2006, la Corte d'appello di Trento ha ridotto a dieci giorni di arresto (sostituiti da Euro 380,00 di ammenda) ed Euro 2.000,00 di ammenda la pena inflitta con sentenza in data 15 marzo 2005 - per il resto confermata - dal Tribunale di Rovereto a M.P., riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 5 per avere effettuato - in qualità di legale rappresentante della s.p.a. M. & C., a mezzo del collettore delle acque bianche superficiali con recapito nel fiume Adige, uno scarico di acque reflue industriali contenenti rame e provenienti dalla vasca di contenimento posta all'interno della società, creando in tal modo lungo un tratto della sponda sinistra del fiume, subito a valle dello stabilimento, una scia di colore azzurro, con elevate concentrazioni di rame pari a 60 mg/lit. Con la recidiva generica (come accertato in *(omissis)* il *(omissis)*).

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo:

1 - la violazione di legge per aver ritenuto la responsabilità dell'imputato nonostante la delega da lui rilasciata a favore di B.G.

Tale delega risulterebbe in maniera implicita dai poteri attribuiti al B. all'interno dell'azienda con la lettera con la quale egli, dipendente della società da 26 anni, era stato nominato dirigente dal 1° settembre 2002 nonché dalle dimensioni e dalla struttura dell'azienda richiedente, come tale, nei singoli settori, un'ampia autonomia operativa da parte di soggetti in possesso delle competenze tecniche necessarie.

2 - il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'esistenza del delegato B., nonostante la richiesta di rinnovazione del dibattimento, disattesa immotivatamente.

3 - il vizio di motivazione per aver ritenuto l'ingerenza dell'imputato nella conduzione aziendale sulla base di elementi del tutto evanescenti (la sua presenza, del resto non continuativa, in azienda, il fatto di avere incaricato professionisti esterni dello studio di un nuovo sistema automatizzato di produzione o il fatto che il giorno dello sversamento fosse presente all'atto dei prelievi per le analisi).

4 - la violazione di L. (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28, comma 3) e vizio di motivazione sul punto.

Le analisi non sarebbero state condotte correttamente, perché il prelievo è stato operato esclusivamente nella vasca in cui venivano convogliate le acque di raffreddamento, mentre la sentenza aveva affermato che uno dei prelievi era relativo all'acqua del fiume (viceversa il teste A. vigile del fuoco avrebbe detto che l'acqua dell'Adige era bassa per cui le chiazze del liquido fuoriuscito erano sul greto ma non nel fiume e che erano state tempestivamente aspirate).

5 - la mancata assunzione di una prova decisiva chiesta in appello sulla delega;

6 - violazione di legge nel rigetto del motivo legato all'imprevedibilità dell'evento: la sentenza dice che si era rotta la camiciatura del serbatoio e che ciò era prevedibile, ma non ha verificato se effettivamente questa fosse stata la causa dello sversamento o piuttosto questo derivasse un errore di manovra da parte di un operaio.

7 - i giudici avrebbero tenuto conto illegittimamente di una recidiva generica con riferimento ad un precedente caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di oltraggio ex 341 c.p., abrogato dalla L. n. 205 del 1999, art. 18. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2007, le parti hanno assunto le conclusioni in epigrafe indicate.

Motivi della decisione

Col primo, col secondo e col quinto motivo di ricorso l'imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva relativamente alla esistenza di una delega dal lui al dirigente B.G. in ordine alla gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti.

Trattasi di censure in buona parte in fatto, che contrastano valutazioni esplicitamente o implicitamente operate dai giudici di merito sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ritenute sufficienti a sostenere in maniera ragionevole tali valutazioni.

Si premette che secondo la giurisprudenza di questa Corte la delega di funzioni nell'ambito di un'impresa dai vertici aziendali ai sottoposti, seppure non necessiti di atto scritto (Cass. 7 ottobre 2004, n. 39268), per poter conseguire l'effetto di escludere la responsabilità penale del delegante originariamente tenuto per legge a determinati comportamenti attivi od omissivi, deve essere espressa (anche attraverso la concreta preposizione a settori autonomi in cui è stata articolata un'organizzazione aziendale complessa: Cass. 25 gennaio 2007, n. 2592), inequivoca nel contenuto e certa e deve investire persona dotata delle necessarie nozioni e capacità tecniche, alla quale devono essere attribuiti poteri decisionali e di intervento anche finanziario nel settore di competenza, fermo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare che il delegato usi correttamente i poteri delegati (Cass. 22 novembre 2006, n. 38425).

Nell'ottica considerata, non appaiono delegabili o comunque nella pratica non sono delegati se non eccezionalmente i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura e alla organizzazione aziendale (cfr., in proposito, la citata Cass. n. 39268/04), in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, mentre sono delegabili e sono ampiamente delegati, soprattutto nelle strutture complesse, i poteri inerenti l'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso.

Alla luce di tali principi vanno valutate le argomentazioni dei giudici di merito in ordine all'esistenza di una delega dal legale rappresentante della società esercitante l'impresa al dirigente B.

A parte una qualche incertezza rilevata in ordine alla reale collocazione in azienda di tale (unico?) dirigente, definita in modi diversi da lui stesso o dagli altri testimoni e che lo stesso ricorso non descrive sufficientemente nel suo concreto inserimento in una struttura aziendale rimasta in gran parte ignota, il dato fondamentale su cui vanno ricostruite la valutazioni dei giudici di merito consiste nella analisi delle ragioni dell'avvenuto sversamento di rame dalla azienda al fiume Adige.

Al riguardo, la Corte, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha individuato cause connesse al funzionamento dell'impianto e cause strutturali.

Tra le prime, ha collocato principalmente, alla stregua delle risultanze istruttorie (e non arbitrariamente, come indicato nel sesto motivo di ricorso) l'avvenuta rottura della camicatura del serbatoio contenente solfato di rame, con conseguente fuoriuscita nella vasca di contenimento e da qui attraverso una condotta nel fiume Adige nonché il difettoso funzionamento della saracinesca che, chiudendosi, dovrebbe impedire la fuoriuscita dei liquidi.

Sul piano considerato, sebbene si tratti almeno in parte di eventi attinenti all'ordinario funzionamento degli impianti e quindi controllabili da poteri delegati, i giudici hanno non irragionevolmente valutato un difetto di vigilanza da parte del legale rappresentante della società in ordine al mantenimento in buona efficienza degli impianti in relazione ad episodi del tutto prevedibili nel lungo periodo di funzionamento.

Ma la Corte ha altresì ritenuto insufficiente l'assetto strutturale dell'impianto da cui si era verificato lo sversamento, sia in ragione del fatto che la citata saracinesca non era azionabile in maniera automatica al rilievo periodico (ogni quindici minuti) nelle acque di raffreddamento di valori del rame superiori ai limiti consentiti, sia e soprattutto per la mancata adozione di cautele ulteriori, che avrebbero sicuramente impedito la produzione dell'evento, rappresentate dalla predisposizione di «una doppia vasca di contenimento, tale da garantire lo scarico delle acque solo se con componenti mantenute entro i limiti tabellari».

Questi difetti sono stati direttamente imputabili alla mancata iniziativa dell'imprenditore, i cui poteri al riguardo sono in linea di massima non delegabili e sono stati ritenuti nel caso in esame non delegati, in quanto valutati come attinenti ad elementi importanti della struttura aziendale e implicanti l'impiego di risorse finanziarie anche ingenti e che comunque non sono stati specificatamente dedotti come delegati sia in sede di merito che in quella di legittimità, neppure col richiamo alla lettera di nomina del B. come dirigente, in cui appaiono delineati poteri di ordinaria gestione e di proposta di spesa e non di diretta iniziativa al riguardo.

Infine una conferma di tale mancanza di delega, seppure superflua alla luce delle considerazioni svolte, è stata dalla Corte territoriale rinvenuta nel fatto che era stato il ricorrente e non il B. a commissionare ad un esperto lo studio di un sistema automatizzato di analisi delle acque reflue utilizzate nell'impianto dell'impresa.

Sulla base degli elementi così raccolti la Corte ha altresì conseguentemente ritenuto inutile la richiesta rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale.

I tre motivi indicati sono pertanto infondati, unitamente a quello n. 3 riportato nella parte narrativa.

Manifestamente infondato è poi il quarto motivo di ricorso, avendo i giudici di merito correttamente fatto riferimento alle testimonianze assunte in dibattimento e alle fotografie scattate al momento dell'intervento dei vigili del fuoco e che mostravano una striscia di colore azzurro lungo un tratto della sponda sinistra del fiume Adige - subito a valle dello stabilimento della società M. & C. p.a. - dalle cui acque era stato estratto uno dei due campioni analizzati e che avevano rivelato un concentrazione di rame eccedente il limite consentito.

Il ricorrente contesta la corrispondenza delle dichiarazioni dei giudici ai dati istruttori indicati, col rilevare che il teste vigile urbano A. aveva escluso che al momento dell'intervento e prima dell'eliminazione del versamento, le acque inquinate avessero raggiunto l'acqua del fiume, per cui non corrisponderebbe a verità che uno dei prelievi di acqua aveva riguardato il fiume Adige.

Avendo in proposito controllato le dichiarazioni testimoniali del vigile A., come reso necessario dal tipo di censura svoltaci Collegio ha al riguardo constatato che le dichiarazioni da questi effettuate e indicate nel ricorso sono state nel corso del medesimo esame ritratte dal teste, che ha affermato di essersi confuso con un'altra delle varie occasioni in cui era dovuto intervenire per problemi di inquinamento del fiume.

Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato, la recidiva contestata non essendo stata poi ritenuta nella sentenza, che ha applicato direttamente all'imputato la diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

- Omissis -

ON LINE

Dossier

Gli approfondimenti tematici di Ipsoa

Prezzo: a partire da € 15,00

Dossier, è un nuovo servizio che consente di acquistare, **scegliendo tra un'ampia selezione di argomenti, uno o più testi monografici** che trattano un tema specifico in modo sistematico e strutturato attraverso la collazione di:

- interventi d'autore
- normativa di riferimento
- formule
- modelli
- tabelle

e ogni altro contenuto utile all'analisi di tutti gli aspetti rilevanti dell'argomento oggetto di trattazione.

Ciascun titolo è collegato ad una pagina dedicata che fornisce:

- una sintesi ragionata che permette di valutare il contenuto del dossier
- il sommario ovvero la struttura
- un estratto o un contenuto significativo prelevabile gratuitamente

L'acquisto del dossier permette di **consultare e scaricare il testo, per intero o per sezioni**, di **accedere in ogni momento al servizio** e al **titolo/titoli acquistati**.

Consulta il servizio e l'elenco completo dei titoli disponibili
www.ipsa.it/dossier